



Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Giuridiche

III° Processo Simulato di Diritto Internazionale Privato

La S.V. è invitata all'Udienza

**Procura della Repubblica
e Governo italiano c. Joseph Norton**

**Sig. Fante c.
Governo della Repubblica Slovena**

**Società Real Estate Ltd
c. Società XYZ**

Nei Procedimenti aventi ad oggetto una
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 234 CE

**Udine, Sala Tomadini
Via J. Tomadini, 30/a
14 maggio 2009, ore 16.00**

PROGRAMMA

Ore 16.00

INGRESSO DELLA CORTE

Ore 16.15

Discussione delle cause

*Le cause sono discusse dagli studenti
del corso di Diritto internazionale
privato della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Udine*

Ore 18.30

La Corte si ritira in Camera di Consiglio

Ore 19.00

Lettura dei Dispositivi delle sentenze

Ore 19.15

Chiusura dell'Udienza

Segreteria organizzativa:
0432.249533

*Udienza pubblica in seduta plenaria
nella causa
Procura della Repubblica
e Governo Italiano c. Joseph Norton*

Joseph è un bambino di undici anni malato terminale di una forma di leucemia. Non ci sono speranze di guarigione. Le residue cure per prolungare la sua vita sono molto invasive e dolorose per cui Joseph esprime in modo inequivoco la volontà di rifiutarle. I genitori, entrambi di cittadinanza statunitense, come peraltro il figlio, ma residenti per ragioni di lavoro ad Udine, decidono, conformemente alla legge dello Stato della California, di interrompere le cure e comunicano questa decisione al direttore dell'Ospedale di Udine. Ricorre al Giudice tutelare ed al Tribunale di Udine il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, nonché la nonna italiana di Joseph, richiedendo un provvedimento d'urgenza che inibisca ai medici dell'Ospedale di Udine la sospensione delle cure a Joseph ed eventualmente nomini un tutore, allo scopo di garantire la fondamentale attuazione del diritto alla vita, non essendo indicativa la scelta del bambino ai sensi della Convenzione di Oviedo.

A sostegno della posizione del Governo italiano e della nonna di Joseph interviene il Procuratore della Repubblica di Udine, mentre il Governo olandese interviene a favore di Joseph.

Il Tribunale di Udine, rilevata l'applicabilità della legge americana quale legge che regola lo stato e la capacità nel caso di specie, si interroga tuttavia sulla applicabilità della Convenzione di Oviedo e rimette quindi la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ex art. 234 del Trattato CE per conoscere se, avuto riguardo al caso di specie, legittimamente i genitori di Joseph possono interrompere le cure al minore in applicazione della Convenzione di Oviedo e della legislazione americana, oppure se il supremo principio che regola il diritto alla vita non consente siffatta interruzione.

*Udienza pubblica in seduta plenaria
nella causa
Sig. Fante c. Governo della Repubblica Slovena*

Giovanni Fante era proprietario di una villa a Pirano quando, nel 1948, a seguito del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, viene messo in condizione dal regime jugoslavo di scegliere se optare per la cittadinanza jugoslava oppure se mantenere la cittadinanza italiana essendo costretto tuttavia ad abbandonare l'Istria. Compiuta la seconda scelta, i beni del signor Fante vengono nazionalizzati, entrando in vigore in Jugoslavia uno speciale regime di proprietà pubblica.

A seguito dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea, rilevando che questo Stato è avente causa della Repubblica Socialista di Jugoslavia, nonché che la controversia riguarda rapporti giuridici localizzati inerendo a beni che si trovano nel territorio della Slovenia, il signor Fante promuove una azione davanti al Tribunale di Trieste nei confronti del Console della Slovenia a Trieste, che gli risulta stia acquistando, avendo già stipulato un preliminare, la casa di sua proprietà. Nello stesso giudizio il signor Fante conviene anche la Repubblica di Slovenia e chiede che si affermi il suo diritto di proprietà sulla casa compromessa in vendita ai sensi del primo protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Chiede inoltre alla Repubblica di Slovenia il risarcimento del danno per il mancato utile per l'esercizio della proprietà dal 1948 ad oggi.

Il Giudice triestino preliminarmente rimette la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE sui seguenti quesiti:

1. Se il diritto di proprietà di cui al primo protocollo della Convenzione del 1950, in quanto principio generale di diritto comunitario, sia invocabile nel caso di specie e segnatamente nei confronti della Repubblica di Slovenia.
2. In caso affermativo quale sia il rapporto fra il diritto fondamentale di proprietà e le norme di diritto internazionale ed interno che hanno regolato negli anni successivi il contenzioso fra Italia e Jugoslavia.
3. Se sia competente il giudice italiano in una controversia nei confronti della Repubblica di Slovenia, che risulti connessa ad una causa avviata nei confronti di un soggetto domiciliato in Italia, e questo sia avuto riguardo alle norme di carattere generale in materia di giurisdizione, sia avuto riguardo al principio della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione.

*Udienza pubblica in seduta plenaria
nella causa
Società Real Estate Ltd c. Società XYZ*

La Comunità islamica udinese, a seguito di una decisione del Consiglio comunale favorevole alla costruzione di una moschea in una specifica area individuata, stipula un contratto di compravendita con la società Real Estate Ltd di Manchester. Nel contratto di acquisto stipulato a Manchester non è prevista l'utilizzazione di questo bene né la finalità che l'acquirente intende dare al bene medesimo, anche se, da tutta una serie di indicazioni, acquirente e venditore erano bene a conoscenza della destinazione d'uso del bene essendosi essi, anzi, congiuntamente impegnati perché il Comune di Udine concludesse positivamente l'iter amministrativo in questione.

L'obiettivo di cui sopra viene frustrato per effetto di un provvedimento del Ministro degli interni italiano che comunica al Comune di Udine come da informazioni della polizia risulti che la Comunità islamica udinese presenta gravi infiltrazioni da parte di elementi vicini ad Al Qaeda; a giudizio dei tecnici del Ministero la costruzione della moschea favorirebbe il consolidamento di queste infiltrazioni e quindi creerebbe un grave pregiudizio alla sicurezza delle persone.

La società venditrice inizia una causa davanti al Tribunale di Udine chiedendo l'adempimento del contratto. La società acquirente eccepisce che il contratto si è risolto per difetto di causa non essendo possibile per una volontà sopravvenuta del Governo italiano la costruzione della moschea; invoca l'acquirente altresì il principio generale della sicurezza che consente di derogare anche al principio della libertà di religione.

Il Giudice di Udine rimette la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE sui seguenti quesiti:

1. Quale sia la legge applicabile al contratto fra le parti e come essa si ponga rispetto ad eventuali norme di applicazione necessaria.
2. Se il diritto alla libertà di religione possa essere derogato per ragioni di sicurezza pubblica fino a vanificare aspettative corrispondenti al legittimo affidamento delle parti del giudizio.